

*firmato*

COMUNE di PARTINICO  
26 GEN 2012  
ARRIVO



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PARTINICO



Il Giudice di Pace di Partinico, nella persona del Dott. S.re Giuseppe Pintacuda ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al n° 665/2011 R.G., promossa con ricorso depositato il 4.10.2011 nella Cancelleria di questo Ufficio del Giudice di Pace,

**DA**

**AGATE GIOVANNI**, nato a Castelvetro il 21.08.1973, ed elettivamente dom.to in Via G. Daita 15 Palermo presso lo studio dell'Avv. A. Atria che lo rapp.ta e difede giusto mandato margine al presente atto;

**-opponente-**

**CONTRO**

**Comune di Partinico**, in persona del Sindaco pro-tempore domiciliato per la carica presso la Casa Comunale

**-opposto contumace -**

**OGGETTO:** opposizione al Verbale di Accertamento di Violazione n° 0000304/11 del 2/08/2011, portante la ingiunzione di pagamento della complessiva somma di €. 155,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dell'art. 142 co.8° del Codice della Strada, accertata dalla Polizia Municipale di Partinico

**CONCLUSIONI**

Opponente: Accoglimento del ricorso e conseguente annullamento del verbale per i seguenti motivi:

COMUNE DI PARTINICO  
Repartizione Polizia Municipale  
30 GEN. 2012  
N. 567 Prot. P.M.

COMUNE DI PARTINICO  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
26 GEN 2012  
Prot. n. 1481

REP.  
*Prof. S. Pintacuda*

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C. COPIA  
N. 58 DEL 31-12-16

N. 665/11 R.G.  
N. 608/11 SENT.  
N. 2130/11 CRON.

-nullità del verbale per violazione per omessa taratura, mancata contestazione ,  
omessa firma e incompetenza territoriale ,

Amministrazione opposta contumace

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Passando, quindi, all'esame nel merito del ricorso deve osservarsi che Il 12° e penultimo comma dell'art. 23 della legge 689/81 testualmente recita: " Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente" . Norma che va ovviamente applicata in modo consequenziale e quasi automatico qualora la pubblica amministrazione che ha emesso il provvedimento opposto disattende all'ordine impostole dal 2° comma del medesimo articolo trasfuso nel decreto col quale il giudice fissa l'udienza per la comparizione delle parti, a queste regolarmente e tempestivamente notificato. A conforto di tale tesi va richiamata la giurisprudenza del supremo collegio che ha ritenuto che nella materia oggetto del presente giudizio "in cui l'opponente può dimostrare le proprie eccezioni solo sulla base degli atti a disposizione ed in possesso della p.a., la loro mancata produzione da parte dell'autorità opposta non può non costituire un decisivo elemento di giudizio idoneo a suffragare presuntivamente la sussistenza del fatto sul quale l'opponente ha fondato le proprie eccezioni" (Cass. 7296/96 e conforme 373/98). Poiché alla luce della richiamata normativa e giurisprudenza va ragionevolmente ritenuto che nel giudizio regolato dagli artt. 22 e 23 della legge 689/81, si realizzi una, inversione dell'onere della prova in favore del ricorrente talché la p.a., assumendo la veste sostanziale di attore, è chiamata a rigorosamente provare, a sensi del 1° comma dell'art 2697 c.c., la fondatezza dei fatti e delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e quindi la sussistenza della propria pretesa sanzionatoria. Siffatta inadempienza assume, peraltro, tale giuridica rilevanza per cui la Corte costituzionale con sentenza n . 507 del 18 dicembre 1985 ha dichiarato l'incostituzionalità del 5° comma dell'art.23 su richiamato stabilendone l'inapplicabilità nei confronti dell' op-

ponente non comparso alla prima udienza qualora "l'amministrazione irrogante abbia omesso il deposito dei documenti di cui al 2° comma del (più volte richiamato) articolo 23. Nel procedimento il suddetto invito suddetto assumeva particolare rilevanza poiché teso acquisire "le risultanze di apparecchiature omologate", in materia di infrazione all'art.142 C.d.s. considerate "fonti di prova" dal 6° comma del detto articolo, e dal giudicante unica prova, non rilevabile aliunde. E poiché nel presente procedimento il detto invito, regolarmente rivolto al Comune opposto, è stato da questa disatteso, va accolta in applicazione dell'art.23 della legge 689/81, espressamente richiamato dall'art. 205 c.d.s., l'opposizione qui spiegata e conseguentemente va annullato il verbale opposto. Poiché la presente sentenza definisce il giudizio va provveduto in ordine alle spese processuali che seguono la soccombenza in lite ex art. 91 c.p.c. Inoltre le suddette spese vanno liquidate con riferimento al valore della domanda precisato. Sono quindi pari a complessivi €. 200,00 oltre IVA e CPA .

**P.Q.M.**

"Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattesa,

**ACCOGLIE**

Il ricorso di AGATE GIOVANNI, e per l'effetto, annulla il Verbale di Accertamento di violazione n. n° 0000304/11 del 2/08/2011.

Condanna il Comune di Partinico a rifondere al ricorrente, le spese del giudizio, pari €.200,00 liquidate come in motivazione.

Partinico, 9.11.2011.

**IL GIUDICE DI PACE**

(Dott. S. re Giuseppe Pintacuda)

Depositato in Cancelleria il 22-12-11  
Reca pubblica il 22-12-11  
IL CANCELLIERE



C. h. #110  
OSA

COMUNE di PARTINICO  
04 GIU 2012  
ARRIVO

Rot. n. 628/5.L.

06.06.12

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C.  
N. 58 DEL 31-12-16

### ATTO DI PRECETTO

L'Avv. **GIOVANNI AGATE**, nato a Castelvetro il 21.8.1973, e residente a Palermo, P.zza Leoni n. 5/D, elettivamente domiciliato in Palermo Via G. Daita n. 15 (GTAGNN73M21C286O; [agagiovanni@pec.it](mailto:agagiovanni@pec.it); fax n. 091.6119556),

### PREMESSO

Con Sentenza n. 408/2011, depositata il 22.12.2011, spedita in forma esecutiva il 11.01.2012 e notificata in data 25.01.2012 il Giudice di Pace di Partinico, in totale accoglimento della domanda avanzata da Agate Giovanni, annullava il verbale di accertamento di violazione n. 0000304/11 del 02.08.2011 e per l'effetto condannava il Comune di Partinico al pagamento delle spese processuali pari ad € 200,00 oltre IVA e CPA.

Il debitore non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto.

Tutto ciò premesso, l'odierno istante

### INTIIMA E FA PRECETTO

Al **COMUNE DI PARTINICO**, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica a Partinico in Piazza Umberto n. 1 affinché paghi in favore dell'istante, entro e non oltre giorni 10 dalla notifica del presente atto, la complessiva somma di € 454,42 così specificata:

- |                                |    |        |
|--------------------------------|----|--------|
| 1) spese liquidate in sentenza | €  | 200,00 |
| 2) Spese Generali 12, 50%      | €. | 25,00  |

COMUNE di PARTINICO  
UFFICIO  
5 GIU 2012  
Prot. n. 11402

STUDIO LEGALE AGATE & ATRIA

VIA GAETANO DAITA, 15 - TEL. 091 321164 - FAX 091 8887579 - 90139 PALERMO  
VIA IV NOVEMBRE, 14 - TEL./FAX 0924 44204 - 91022 CASTELVETRANO (TP) 091 6119 556

Ufficio Unico Imp. - Corte di Appello Palermo  
28/05/12  
NORMALE  
2,58  
007708/A06 01  
0,00 AGATE GIOV. AGATE E ATRIA  
7,70 COMUNE DI PARTINICO  
0,00  
Totale  
10,28


3) IVA 21%	€.	47,25
4) CPA	€	10,89
5) Posizione archivio	€.	23,00
5) Disamina	€.	6,00
13) Esame Dispositivo	€.	6,00
14) Esame testo integrale della Sent.	€.	6,00
15) apposizione formula esecutiva	€.	6,00
16) Richiesta Copie esecutive	€.	6,00
17) Consultazioni	€.	23,00
18) Sessioni e Corrispondenza	€.	23,00
19) Redazione atto di precetto	€.	11,00
20) onorari precetto	€.	1100
24) Spese generali 12,50%	€.	15,12
25) CPA 4%	€.	6,58
26) IVA 21%	€.	28,58
<b>TOTALE</b>	<b>€.</b>	<b><u>454,42</u></b>

E ciò oltre alle spese di registrazione della Sentenza, al costo di notifica come a margine segnato, ed agli interessi legali maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo.

Con espresso avvertimento che in difetto si procederà ad esecuzione forzata.

Palermo 25.05.2012

Avv. Giovanni Agate



## RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2012 il giorno del mese di Maggio in Palermo

Richiesto come in atti, io sottoscritto uff. Giud della Corte di Appello di Palermo ho notificato l'atto che precede a:

- **COMUNE DI PARTINICO, in persona del Sindaco pro tempore, domicilaitao per la carica a Partinico in Piazza Umberto n. 1**



**MAURIZIO ROSOLINO**  
UFFICIALE GIUDIZIARIO  
CORTE D'APPELLO PALERMO





Rot. N° 693/13.C. 20.06.12

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 58 DEL 31-12-16



COPIA

SEZIONE DISTACCATA DI PARTINICO

Atto di Pignoramento presso terzi

L'Avv. Giovanni Agate, nato a Castelvetro (TP) il 21.08.1973 e residente a Palermo in Piazza Leoni 5/D (c.f. GTAGNN73M21C236O) elettivamente domiciliato in Palermo, Via G. Daita n. 15, presso lo Studio dell'Avv. Riccardo Stasi, (c.f.: STSR80R18G273Y, pec: [avvriscardostasi@pec.it](mailto:avvriscardostasi@pec.it), fax:0916119556) che la rappresenta e difende per mandato in calce al presente atto,

PREMESSO

- Con Sentenza n. 408/11 resa dal Giudice di Pace di Partinico Dott. Salvatore Giuseppe Pintacuda in data 09.11.2011, depositata il 22.12.11, spedita in forma esecutiva l'11.01.12 ed in tale forma notificata il 25.01.2012, il Comune di Partinico veniva condannato al pagamento delle spese processuali di € 200,00 oltre IVA e CPA;

Che in data 28.05.12 veniva passato per la notifica a mezzo del servizio postale atto di precetto, con il quale si intimava all'Ente debitore di pagare in favore dell'Avv. Agate la complessiva somma di € 454,42, oltre alle spese di notifica ed interessi legali maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo, con espresso avvertimento che non pagando la somma precettata entro il termine di dieci giorni dalla notifica dell'atto si sarebbe proceduto contro l'intimato ad esecuzione forzata a norma di legge.

MANDATO

Delego a rappresentarmi difendermi in ogni fase stato e grado del presente giudizio l'Avv. Riccardo Stasi, conferendo allo stesso ogni e più ampia facoltà c Legge connessa al mandato. Dichiaro di eleggere domicilio, in Palermo, Via G. Daita 15 presso lo Studio dello stesso. Dichiaro di essere stato informati, ai sensi dell'art 4, comma 3 del D.lgvo n 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003.  
Palermo 14.6.2012

STUDIO LEGALE AGATE & ATRIA

VIA GAETANO DAITA, 15 - TEL./FAX 091 6119556 (3 linee r.a.) - 90139 PALERMO  
VIA IV NOVEMBRE, 14 - TEL. 0924 1934539 - FAX 0924 1934540 - 91022 CASTELVETRO (TP)

Ritenuto che l'odierno esponente intende, pertanto, procedere al pignoramento delle somme e qualsiasi titolo dovute dalla Banca Intesa San Paolo S.p.a, Agenzia di Partinico, Via A. Moro n. 113 al debitore, fino alla concorrenza dell'importo di € 1.500,00 delle spese del procedimento esecutivo e delle spese e diritti successivi pertinenti.

Tutto ciò premesso, l'odierna istante

#### CITA

- **COMUNE DI PARTINICO**, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Partinico, Piazza Umberto I n. 3;
- **S.p.a. BANCA INTESA SAN PAOLO S.p.a**, Agenzia di Partinico, Via A. Moro n. 113;

a comparire innanzi il Tribunale di Palermo, Sezione Distaccata di Partinico, Giudice designando, all'udienza del 10.7.2012, ore di rito, nei locali di Sue ordinarie sedute, quanto al terzo pignorato perché renda la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c.; quanto al debitore affinché sia presente alla dichiarazione ed agli atti successivi.

Partinico 14.6.2012

Avv. Riccardo Stasi



A richiesta dell'Avv. Giovanni Agate, Io sottoscritto A. Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Palermo, Sezione Distaccata di Partinico, visto Sentenza n. 408/11 resa dal Giudice di Pace di Partinico Dott. Salvatore Giuseppe Pintacuda in data 09.11.2011, depositata il 22.12.11, spedita in

forma esecutiva l'11.01.12 ed in tale forma notificata il 25.01.2012 e l'atto di precetto con contestuale intimazione di pagamento della somma di €. **454,42**, oltre interessi fino al saldo, spese di registrazione della sentenza le spese di notifica dello stesso e tutte le successive occorrenti, regolarmente notificato il 28.05.12, in virtù di detto titolo, tutte le somme dovute dalla Banca Intesa San Paolo S.p.a, Agenzia di Partinico, Via A. Moro n. 113 fino alla concorrenza del credito di €. 1500,00 nei limiti previsti dalla legge.

Ho, altresì, invitato il debitore anzidetto ad effettuare presso la cancelleria del Giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il Giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità, le successive notifiche o comunicazioni a lei dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso Giudice.

Ho, anche, avvertito il medesimo debitore che, ai sensi dell'art. 495 c.p.c., può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente a una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei

rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve data prova documentale.

L'Ufficiale Giudiziario




A tal fine ho fatto formale ingiunzione al COMUNE DI PARTINICO, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Partinico, Piazza Umberto I n. 3, di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme sottoposte a pignoramento, ed ho contestualmente intimato alla Banca Intesa San Paolo S.p.a, Agenzia di Partinico, Via A. Moro n. 113; di non disporre senza ordine del Giudice a pena delle sanzioni di Legge.

In pari data ho notificato il suesteso atto mediante remissione e consegna di copia conforme a:

- COMUNE DI PARTINICO, in persona del Sindaco pro tempore,  
con sede in Partinico Piazza Umberto I n.3 ; mediante consegna di

copia a mani di



- S.p.a. BANCA INTESA SAN PAOLO S.p.a, Agenzia di Partinico,

Via A. Moro n. 113; mediante consegna di copia a mani di

Ente/Sia: 7417020/3C634 - COMUNE DI PARTINICO  
Provvisorio in uscita

Anno Esercizio: 2015

Numero	232	Conto	100
Importo	186,00	Stato	Da Regolarizzare
Data Pagamento	02.12.2015	Data regolarizzazione	-
Beneficiario	AGATE GIOVANNI		
Causale	PAG PIGN N. 2015 0000313 CREDITORE N. 001 040003/2012	Codice R.G.E	

Modalità di pagam.	BONIFICI ALTRE BANCHE	CRO	000000000000030
Collegata al mandato	-		

